

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 82 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 28 DICEMBRE 2006.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MOLFETTA – ANGIONE MARGHERITA + 1 C/ COMUNE
DI MOLFETTA - RICORSO EX ART. 703 C.P.C. PER MANUTENZIONE NEL
POSSESSO AVVERSO COSTRUZIONE CIMITERIALE DA PARTE DEL
COMUNE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **29 dicembre 2006** al **13 gennaio 2006**

IL RESPONSABILE

Visto il ricorso ex art. 703 c.p.c. notificato a questo Ente in data 22.12.2006 ad istanza della Sig.ra Angione Margherita e della azienda agricola "Prontoverde" di Cosimo Lucifero inteso ad ottenere, in via d'urgenza, la sospensione dei lavori di sopraelevazione della costruzione cimiteriale sul confine delle due proprietà, iniziati dal Comune per la realizzazione di nuovi loculi e ossari, nonché il risarcimento dei danni - come assunto dai ricorrenti - patiti dalla produzione florovivaistica dagli stessi condotta;

Preso atto che il giudice, pur non accogliendo il provvedimento cautelare, ha disposto per la comparizione delle parti all'udienza del 15 gennaio 2007;

Visto l'atto di delega adottato dal Vice Segretario, nonché Dirigente del Settore Affari Generali, con provvedimento n. 11747 dell'11.03.2005 che assegna al Funzionario Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la competenza in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio.

Accertata, per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza in ordine alla sola valutazione di natura tecnica sulla opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, riservate la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale alla competenza della Giunta Comunale, e la rappresentanza in giudizio e la procura alle liti in capo al Sindaco ex art. 50 del T.U. EE.LL.;

Ritenuto, entrando nel merito specifico del ricorso di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco di resistere in giudizio, in considerazione delle seguenti circostanze:

- il muro cimiteriale era già costruito e quindi il ricorso andava opposto prima della sua costruzione;
- l'art. 873 C.C. che riguarda il rispetto delle distanze si riferisce alla distanza fra costruzioni, mentre nel caso di specie vi è una sola costruzione a fronte di un terreno agricolo;
- il richiamo della ricorrente al mancato rispetto dell'art. 878 C.C. è errato perché, nel caso di specie, non trattasi di muro di cinta, come del resto ammesso nello stesso ricorso;
- il cimitero comunale, a norma del 2° comma dell'art. 824 C.C., è bene in regime demaniale;
- a norma dell'art. 879 C.C. gli edifici demaniali non sono soggetti né all'obbligo delle distanze né a comunione forzosa;

- nel ricorso non è motivata, neppure sinteticamente, la richiesta di risarcimento danni né il nesso fra la costruzione cimiteriale e la presunta conseguenza dannosa sulla coltivazione florovivaistica;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Le premesse narrative si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.
- 2) Di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco, ciascuno per la propria competenza, di resistere al ricorso ex art. 703 c.p.c., promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Angione Margherita + 1” c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 3) Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione alla Giunta Comunale.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI
IL FUNZIONARIO
(Dr. Pasquale la Forgia)